



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE  
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 15/ 178	di data 11/05/22

**Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL RIMBORSO RECIPROCO DELLE SPESE SOSTENUTE PER SERVIZI ATTIVATI IN VIA STRAORDINARIA A FAVORE DI UTENTI IN CARICO AL COMUNE DI TRENTO - TERRITORIO VAL D'ADIGE E ALLA COMUNITA' ALTA VALSUGANA BERSNTOL TRASFERITISI, ANCHE TEMPORANEAMENTE, ALL'INTERNO DEI DUE ENTI. SCADENZA 31.12.2025.**

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che il Comune di Trento in attuazione della legge di riforma istituzionale dal 1° gennaio 2012 eroga in regime di titolarità e in forma associata con i Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme, i servizi socio-assistenziali di livello locale, tra i quali rientrano anche gli interventi di assistenza domiciliare;

atteso che le funzioni socio assistenziali sono disciplinate dalla legge provinciale n. 13/2007;

viste le Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio assistenziali, approvate con deliberazione della Giunta provinciale dd. 09.10.2009 n. 2422 mantenute in vigore dal D.P.P. 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg. che disciplinano i criteri e le modalità di erogazione dei predetti interventi;

considerato che le Determinazioni provinciali prevedono che l'onere relativo alla realizzazione degli interventi è assunto dall'Ente gestore (ora Comunità/Territorio Val d'Adige) di residenza dell'utente al momento della richiesta dell'intervento;

dato atto che la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", ha previsto la costituzione di Enti territorialmente autonomi individuati nelle Comunità di Valle e nel Territorio Val d'Adige costituito dai Comuni tra loro contermini di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

precisato che a seguito della riforma istituzionale, la Provincia Autonoma di Trento ha apportato delle significative modifiche al precedente sistema di trasferimento delle finanze connesse alle funzioni socio-assistenziali, introducendo un budget annuale definito per ciascuna Comunità/Territorio, che determina la necessità di valutare specificamente ogni situazione di passaggio di casi da un Ente ad un altro, definendo in modo puntuale ed anticipato le modalità di assunzione dei relativi costi;

visto il documento recante "Accordo disciplinante i criteri di assunzione degli oneri relativi alla realizzazione degli interventi socio – assistenziali da parte delle Comunità/Territorio" sottoscritto in data 23 marzo 2017 dai responsabili delle Comunità/Territorio che illustra i criteri di assunzione degli oneri relativi alla realizzazione degli interventi socio-assistenziali;

atteso, in particolare e fra l'altro, che ai sensi di tale accordo:

1. il trasferimento della residenza sul territorio di altra Comunità/Territorio non ha effetti per quanto

pagina 1/4

riguarda la competenza della Comunità/Territorio di nuova residenza ad assumere il relativo onere nel caso di collocamento presso strutture residenziali o di affidamento/accoglienza familiare, anche con acquisizione in tempi successivi della residenza presso la struttura o la famiglia affidataria/accogliente, fino a che dura l'intervento attivato;

2. in relazione agli spostamenti temporanei di una persona per motivi di vacanza, assistenza, ecc., al fine di garantire la continuità assistenziale, la Comunità/Territorio di arrivo può provvedere all'erogazione delle prestazioni previste dal piano assistenziale, ferma restando la titolarità e l'assunzione dell'onere da parte della Comunità di provenienza (presso la quale la persona conserva la residenza);

3. nel caso in cui, a favore della persona trasferitasi temporaneamente non sia già attivo un piano assistenziale da parte della Comunità/Territorio di provenienza, la valutazione dello stato di bisogno, la predisposizione del piano di assistenza, nonché l'erogazione del Servizio rimarranno in capo alla Comunità/Territorio d'arrivo ferma restando la titolarità e l'assunzione dell'onere da parte della Comunità di provenienza (presso la quale la persona conserva la residenza).

L'erogazione di qualsivoglia prestazione è subordinata alla preventiva valutazione da parte della Comunità di arrivo della possibilità di erogare le prestazioni richieste da parte della Comunità di provenienza a favore della persona trasferitasi temporaneamente, tenuto conto delle proprie risorse umane, organizzative e finanziarie. L'effettiva erogazione delle prestazioni avrà luogo a seguito di specifici e formali accordi tra i due Enti;

preso atto che la convenzione in essere tra il Comune di Trento e la Comunità Alta Valsugana Bersntol in data 5 luglio 2017 racc. n. 28355 concernente il rimborso reciproco delle spese sostenute per servizi attivati in via straordinaria a favore di utenti in carico ai due enti trasferitisi, anche temporaneamente, all'interno degli stessi è scaduta in data 31 dicembre 2021;

visti gli accordi intercorsi tra il Comune di Trento e la Comunità Alta Valsugana Bersntol per addivenire alla stipula di una nuova convenzione;

visto lo schema di convenzione di cui all'Allegato n. 1 di data odierna, nel quale si richiama la presente che firmato dal Dirigente forma parte integrante ed essenziale della determinazione;

dato atto in particolare che le modalità operative contenute nello schema di convenzione disciplinano:

- le modalità di rimborso delle spese, stabilendo che lo stesso verrà disposto su fattura emessa dall'Ente che ha erogato le prestazioni;
- la quota di compartecipazione alla spesa da parte dell'utente per i servizi fruiti, stabilita in base alle sue capacità economiche, nonché a quelle del nucleo familiare di appartenenza, conformemente ai criteri Icef previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 477/2015, e definiti in base ai criteri contenuti nel nuovo Disciplinare approvato con deliberazione di Giunta provinciale 01.12.2016 n. 2256, prevedendo che la stessa verrà introitata direttamente dall'Ente inviante, in quanto gli aspetti amministrativi ed economico-finanziari connessi alla situazione continueranno a rimanere in capo al Servizio sociale inviante;

preso atto che, quanto agli eventuali ulteriori interventi a favore della persona trasferitasi anche temporaneamente gli stessi potranno essere attivati dall'Ente interessato unicamente a seguito di specifica autorizzazione scritta da parte dell'Ente territorialmente competente, con assunzione diretta della spesa a carico del Bilancio di quest'ultimo ed accertamento delle quote di compartecipazione alla spesa a carico della persona, se previste;

ritenuto di approvare lo schema di convenzione di cui all'Allegato n. 1 di data odierna, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Dirigente forma parte integrante e sostanziale della determinazione, recante "Convenzione per il rimborso reciproco delle spese sostenute per servizi attivati in via straordinaria a favore di utenti in carico al Comune di Trento - Territorio Val d'Adige e alla Comunità Alta Valsugana Bersntol trasferitisi, anche temporaneamente, all'interno dei due enti";

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei

principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
- la Legge provinciale di riforma istituzionale 16 giugno 2006 n. 3 “Norme in materia di governo dell'autonomia” che ha previsto un significativo trasferimento di funzioni, anche nella materia dei servizi socio assistenziali, con obbligo di esercizio in forma associata per il tramite delle Comunità/Territorio Val d'Adige;
- la Legge provinciale di riforma delle politiche sociali 27 luglio 2007 n. 13 "Politiche sociali nella provincia di Trento”;
- il D.P.R. 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg recante la Convenzione stipulata il 27 settembre 2011 fra i quattro comuni contermini di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme (Territorio Val d'Adige) contenente le clausole fondamentali atte a regolare i reciproci rapporti in vista della gestione associata;
- il Protocollo operativo per la gestione associata in materia di assistenza e beneficenza pubblica sottoscritto il 19 gennaio 2012 dai sindaci dei medesimi Comuni;
- l'Accordo disciplinante i criteri di assunzione degli oneri relativi alla realizzazione degli interventi socio – assistenziali da parte delle Comunità/Territorio sottoscritto in data 23 marzo 2017 tra i responsabili delle Comunità/Territorio;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il decreto sindacale N. 96/2020/05 di data 30 dicembre 2020 di conferimento della responsabilità dirigenziale;

d e t e r m i n a

pagina 3/4

1. di approvare lo schema di convenzione contenente le modalità operative per il rimborso reciproco delle spese per i servizi attivati in via straordinaria a favore di utenti residenti nel Comune di Trento - Territorio Val d'Adige e nella Comunità Alta Valsugana Bersntol per trasferimenti anche temporanei all'interno dei due Enti, Allegato n. 1 di data odierna nel quale si richiama la presente che firmato digitalmente dal Dirigente forma parte integrante ed essenziale della determinazione;
2. di precisare che:
  - con riferimento alle modalità di rimborso delle spese, lo stesso verrà disposto su fattura emessa dall'Ente che ha erogato le prestazioni;
  - la quota di compartecipazione alla spesa da parte dell'utente per i servizi fruiti, stabilita in base alle sue capacità economiche, nonché a quelle del nucleo familiare di appartenenza, conformemente ai criteri Icef, previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 477/2015, e definiti in base ai criteri contenuti nel nuovo Disciplinare approvato con deliberazione di Giunta provinciale 01.12.2016 n. 2256, verrà introitata direttamente dall'Ente inviante, in quanto gli aspetti amministrativi ed economico-finanziari connessi alla situazione continueranno a rimanere in capo al Servizio sociale inviante;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 12 comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti, provvederà alla stipula della convenzione, da perfezionarsi mediante scrittura privata, il sottoscritto Dirigente del Servizio Welfare e coesione sociale;
4. di essere responsabile del procedimento e quindi della gestione della convenzione ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 bis, comma 3, lett. g) e 12 del Regolamento per la disciplina dei contratti;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione;
6. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

Allegati in formato elettronico  
ALL.TO N. 1

Allegati in formato cartaceo  
//

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Sabrina Redolfi

Trento, addì 11/05/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE  
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 15/ 178	di data 11/05/22

**Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL RIMBORSO RECIPROCO DELLE SPESE SOSTENUTE PER SERVIZI ATTIVATI IN VIA STRAORDINARIA A FAVORE DI UTENTI IN CARICO AL COMUNE DI TRENTO - TERRITORIO VAL D'ADIGE E ALLA COMUNITA' ALTA VALSUGANA BERSNTOL TRASFERITISI, ANCHE TEMPORANEAMENTE, ALL'INTERNO DEI DUE ENTI. SCADENZA 31.12.2025.**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.  
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 19 maggio 2022